

CONVENZIONE

TRA

Il Parco Archeologico di Pompei, di seguito denominato PAP, con sede in Pompei, Via Plinio 26, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica presso il Parco;
 di seguito denominato anche solo Parco.

E

L'Associazione Sordi Campani Aps, con sede in Castellamare di Stabia, Via G. D'Annunzio 34, P.IVA/CF 90000930637, in persona del legale rapp.te p.t., dott. Roberto Cesarano, ivi domiciliato per la carica.

Anche solo le Parti

Visto

- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28) "Codice per i beni culturali e del paesaggio" (di seguito "Codice") e ss.mm.ii, e in particolare:
 - l'art. 118 secondo cui Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
 - gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- il D.P.C.M. del 29.08.2014, n.171 e ss.mm.ii, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'"organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di "riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208";
- il Decreto Ministeriale – Repertorio Decreti n. 15 – del 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17), in materia di "adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...";
- il DPCM 2 dicembre 2019 n.169 (entrato in vigore il 5/02/2020) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance il Dpcm 169/2020;
- l'art. 3 dello Statuto del PAP che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di "attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi" (lett. g) nonché lo svolgimento di "ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria" (lett. h) e la collaborazione ad "attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle

proprie attività" (lett. i);

Premesso che

- a. Con nota prot. n. 7196-A del 29.06.2022, l'Associazione Sordi Campani ha comunicato la propria disponibilità a collaborare con il PAP, avvalendosi anche del supporto degli iscritti all'Associazione Disabili di Gragnano, al piano di valorizzazione del Parco Archeologico di Pompei, *"offrendo visite guidate ai siti di Stabia in LIS.*
- b. il Parco Archeologico di Pompei ha positivamente accolto la citata proposta.

Considerato che

- il PAP è un Istituto del MIC dotato di autonomia speciale;
- l'Associazione Sordi Campani appartiene agli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, essendo un'associazione di promozione sociale, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- come tale, ed essendo iscritta da più di sei mesi, l'Associazione Sordi Campani è legittimata a stipulare convenzioni con il Parco Archeologico di Pompei, ai sensi degli artt. 56 e ss. del D.Lgs. n. 117/2017;
- l'art. 4 dello Statuto dell'Associazione individua tra le sue finalità la tutela, promozione e valorizzazione dei Beni Culturali;
- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- è necessario il perseguimento di azioni per incrementare la qualità della fruizione, oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle aree archeologiche ed alle mostre, che agli eventi, ivi incluse le visite guidate;
- tra i fini istituzionali del Parco Archeologico, vi è la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali;
- uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso eventi, mostre, esposizioni, e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;
- è opportuno per il Parco favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;
- sussiste la compatibilità dell'uso con il decoro del Sito;
- sussiste la legittimità e (essendo gratuita) la convenienza economica per il Parco Archeologico di Pompei di stipulare la presente convenzione.

tanto premesso, visto e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
(Oggetto e finalità)

Con la presente, le Parti convengono di instaurare un rapporto di collaborazione nello svolgimento di visite guidate presso i siti di Stabia.

Le collaborazioni tra il PAP e l'Associazione devono intendersi a titolo gratuito.

Le visite guidate in LIS presso i siti di Stabia potranno avvenire, a seconda delle adesioni, esclusivamente nelle giornate e serate di apertura dei siti.

L'Associazione dovrà previamente comunicare la visita entro un congruo termine.

Il mancato riscontro alla suddetta preventiva comunicazione configurerà un implicito assenso del PAP alla visita guidata.

Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nella presente convenzione sottoscrivendo appositi atti aggiuntivi che dovranno essere oggetto di approvazione da parte dei relativi organi delle rispettive Parti.

Art. 3

(Responsabili)

Il Responsabile della presente convenzione è il dott. Roberto Cesarano per l'Associazione Sordi Campani.

Il Responsabile per il presente accordo per il PAP è la dott.ssa Silvia Bertesago.

Art. 4

(Durata della convenzione)

La convenzione scade il 30.10.2022 e può essere soggetta a rinnovo.

Art. 5

(Obblighi dell'Associazione)

L'Associazione dovrà:

- garantire che i propri iscritti e quelli dell'Associazione Disabili di Gragnano utilizzino correttamente gli spazi, tenendoli integri ed in modo decoroso;
- adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di responsabilità infortunistica in materia per i propri associati;
- esonerare il Parco Archeologico di Pompei da qualsivoglia responsabilità per i danni eventualmente arrecati dai propri associati e da quelli iscritti all'Associazione Disabili di Gragnano a cose o persone, durante lo svolgimento delle visite guidate;
- attenersi al controllo ed alle prescrizioni impartite dal PAP relativamente allo svolgimento delle visite guidate;
- trasmettere prima di ogni visita guidata il nominativo dei componenti dell'organizzazione (inclusi soggetti terzi portati dall'Associazione);
- provvedere al pagamento dei corrispettivi professionali e/o qualsivoglia pretesa di soggetti assunti dalla stessa Associazione ed estranei al rapporto giuridico che si creerà con la stipula della presente convenzione;
- osservare tutte le prescrizioni normative in essere relative alle misure di sicurezza messe in campo per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e rispettare i protocolli previsti dall'amministrazione.

Art. 6

Revoca/recesso

Ciascuna delle parti potrà motivatamente revocare la presente convenzione e gli eventuali accordi integrativi.

In tal caso, l'Associazione non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria nei confronti del PAP, il quale resta esonerato da qualsivoglia responsabilità.

La convenzione può essere revocata o sospesa, altresì, qualora l'Associazione ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, inosservanza alle prescrizioni del PAP, ovvero contravvenga agli obblighi contenuti nella presente convenzione.

L'accertata violazione di una sola delle clausole poste a base della presente convenzione ne determinerà automaticamente la risoluzione immediata ex art.1456 c.c.

Art. 7

Riprese Video

L'Associazione assicurerà che eventuali riprese video e/o audio dell'evento verranno effettuate esclusivamente allo scopo di documentazione e archivio dell'Associazione stessa, ovvero alla diffusione via internet e alle trasmissioni radiotelevisive per servizi giornalistici e per attività promozionali, nel rispetto del diritto di cronaca e per il tempo necessario per l'acquisizione delle immagini video o audio a tal fine effettuate.

Eventuali riprese video che esulano dalle finalità suddette, andranno espressamente autorizzate e regolamentate previo pagamento dei relativi diritti e royalties ove previsti.

Una copia degli eventuali girati dovrà essere trasmessa al PAP per i medesimi usi di quelli sopra citati.

Art.8

Cessione della convenzione

È fatto espresso divieto all'Associazione di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nella presente convenzione. La convenzione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva.

Art. 9

Penalità

Nel caso di annullamento di una singola visita guidata a causa dell'Associazione, il PAP si riserva il diritto ad ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse derivare a sé stesso, ai suoi aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza del predetto inadempimento.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

Art. 11

Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Parco Archeologico metterà a disposizione dell'Associazione nell'ambito del presente atto dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

Art. 12

Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del presente atto, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale è competente il Foro di Napoli. Per quanto non previsto nel presente atto o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86 a cura e spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto
Pompei li,

Per il Parco Archeologico di Pompei, f.to. Gabriel Zuchtriegel (*)



Per l'Associazione Sordi Campani, f.to Roberto Cesarano (*)

(*) Sottoscrizione digitale, ai sensi del Dlgs. n. 82/2005 e smi.

